



macpal

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI



INFORMATIVA SETTIMANALE

N° 17

13/05/2024

INDICE ARGOMENTI:

- NUOVI AVVISI PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE P.A. LOCALI
- INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO
- CENTRI ESTIVI 2024
- RENDICONTAZIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA
- ANAC SUL PAGAMENTO FATTURE A 120 GIORNI
- DALL'ARAN L'ATTO DI INDIRIZZO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE 2022-2024
- LEGGE 56/204 – PNRR (PARTE PRIMA)

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

SEZIONE "RICORDIAMO"

SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"

IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

“TRAINING ON THE JOB”

DI CHE COSA SI TRATTA?

Chiunque si occupi di formazione sa che **il metodo più efficace per trasferire competenze operative**, fruibili in tempi rapidi, spesso è l'affiancamento sul campo, meglio se frontale e possibilmente in rapporto uno a uno.

Questa metodologia, svolta **direttamente sul posto di lavoro**, consente all'operatore di acquisire, da subito, nuove competenze osservando e, soprattutto, provando e mettendo in pratica ciò che via via apprende.

La formazione **“training on the job”**, dunque, consente di **insegnare all'operatore il modo corretto di svolgere la propria mansione**, mentre la sta svolgendo, sotto la supervisione di un formatore esperto e qualificato.

Affinché risulti efficace, infatti, occorre che **il formatore** sia in possesso non solo delle **competenze tecniche**, ma anche delle **soft skills** necessarie per supportare l'inserimento e lo sviluppo dell'operatore.

COSA E' IN GRADO DI OFFRIRE MACPAL

MACPAL, e' in grado di offrire questo tipo di servizio agli Enti, **forti di un'esperienza consolidata e centrata sul “FARE”** che da anni mettono al servizio della loro storica clientela, sempre in crescita.

Particolarmente indicata per **inserire neoassunti nel contesto lavorativo**, la formazione “training on the job” permette un **ottimale apprendimento delle mansioni assegnate** a chiunque scelga di avvalersene, con risultati certi in termini di **efficacia e rapidità di raggiungimento dei risultati attesi**.

I percorsi che possono essere attivati per affrontare le necessità degli Enti sono DUE e presentano caratteristiche differenti e, volendo, complementari:

- **Percorso “Training on the Job – Innovazione Digitale”**

I fondi del PNRR digitale hanno dato agli Enti Locali la possibilità di attingere a nuove risorse per affrontare e superare il problema della cronica mancanza di personale qualificato che, specie nelle realtà minori spesso impedisce di avviare processi innovativi interni.



Macpal, con le sue competenze digitali, calate nel contesto delle amministrazioni pubbliche, può affiancare “on the Job” il personale dell’Ente e formarlo efficacemente, seguendolo passo a passo, sui temi:

- Albo pretorio on line;
- Carta d'identità elettronica;
- Carta nazionale dei servizi;
- Dematerializzazione;
- Open data;
- Posta elettronica certificata;
- Protocollo informatico;
- Firma digitale;
- PagoPa;
- Creazione documenti accessibili;
- Migrazione di documenti su Cloud;

A discrezione e su richiesta dell’Ente **il percorso formativo in materia di innovazione e crescita digitale** potrà essere personalizzato e incentrato sui temi maggiormente utili ai partecipanti e all’organizzazione.

Tale formazione, secondo le esigenze dell’Ente, si svolgerà con affiancamento, in presenza o a distanza, attraverso collegamenti di controllo pc da remoto (Supremo) e si chiuderà con una **valutazione finale di efficacia** e con il rilascio di **attestazioni** di partecipazione con profitto e di acquisizione di competenze per i partecipanti.

- **Percorso “Training on the Job – Competenze generali e specifiche”**

Macpal, forte delle proprie competenze interne in varie materie di sicuro interesse per gli Enti Locali, propone anche un percorso di base per quel personale che abbia necessità di raggiungere competenze, a vario livello, nei settori:

- **Contabilità:**
 - regolarizzazione provvisori entrata/spesa;
 - registrazione e rifiuto/liquidazione di fatture e parcelle
 - verifiche di cassa;
 - salvaguardia degli equilibri;
 - bilancio di previsione;
 - variazioni di bilancio e/o peg;
 - riaccertamento residui;
 - rendiconto;
 - questionari del revisore.



- **Finanziario, Ragioneria:**

- conteggio IVA mensile;
- emissione dei mandati di pagamento;
- gestione dell'iva commerciale.

- **Personale:**

- elaborazione stipendi;
- caricamento delle variabili;
- caricamento degli elaborati in contabilità;
- trasmissione F24.

A discrezione e su richiesta dell'Ente il **percorso formativo volto ad acquisire competenze generali e specifiche** potrà essere personalizzato e incentrato sui temi maggiormente utili ai partecipanti e all'organizzazione.

Tale formazione, secondo le esigenze dell'Ente, si svolgerà con affiancamento, in presenza o a distanza, attraverso collegamenti di controllo pc da remoto (Supremo) e si chiuderà con una **valutazione finale di efficacia** e con il rilascio di **attestazioni** di partecipazione con profitto e di acquisizione di competenze per i partecipanti.

CHI CONTATTARE

Macpal è a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di programmi di formazione personalizzati e calati nello specifico contesto dell'Ente.

Per contatti
Tel. **0173 799526**
info@macpalservizi.it



IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.r.l. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva), svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di PiGal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Area Riscossioni S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

NUOVI AVVISI PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE P.A. LOCALI.

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri prosegue il percorso per sostenere la digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni locali.

In particolare, per i Comuni sono state stanziati **nuove risorse** per ottanta milioni di euro che hanno lo scopo di sostenere ulteriormente la già consolidata presenza di alcuni strumenti chiave per la digitalizzazione dei servizi pubblici in Italia.

I nuovi Avvisi pubblicati su PA digitale 2026.

Dopo il grande successo del primo avviso di settembre 2022 (*partecipazione di oltre 4.000 Comuni*) il Dipartimento stanziati ulteriori 50 milioni di euro per favorire l'adesione a **SEND**, la piattaforma finanziata dal PNRR per la **digitalizzazione delle notifiche a valore legale**.

Inoltre, vengono destinati altri 30 milioni di euro per proseguire il consolidamento di un servizio cardine nel processo di digitalizzazione delle PA locali: l'**App IO** che è un **punto unico di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con tutti i servizi pubblici sul territorio**.

Grazie agli Avvisi di PA digitale 2026 sono stati allocati, tramite decreto di finanziamento, oltre 2 miliardi di euro alle PA locali; queste risorse stanno favorendo la migrazione in cloud degli enti, la digitalizzazione dei servizi attraverso pagoPA, app IO e SEND, l'efficientamento delle infrastrutture e dei dati con la PDND, il rafforzamento dell'identità digitale (CIE/Spid), e l'implementazione di modelli collaudati per siti e servizi web pubblici.

Rileviamo che circa 17.000 PA locali hanno aderito agli Avvisi del PNRR dedicati al digitale (il 99% dei Comuni e l'88% delle Scuole), con oltre 54.000 progetti di digitalizzazione già avviati nel Paese. Un percorso verso il 2026 che sta avanzando con forza e successo, con oltre la metà delle iniziative sul territorio già in fase di realizzazione, avendo effettuato la contrattualizzazione dei fornitori, e circa 130 milioni di euro già liquidati nelle casse degli Enti locali per progetti completati con successo.

WWW.MACPALSERVIZI.IT






SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Queste ulteriori risorse hanno quindi l'obiettivo di permettere realmente al PNRR di essere un cambiamento duraturo sul sistema Paese.

MACPAL S.r.l. offre supporto agli Enti per le richieste di contributo relative ai bandi PA Digitale: Misura 1.4.5 – SEND e Misura 1.4.3 - app IO



WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO.

L'indennità di fine mandato è prevista e disciplinata dall'art. 82 del TUEL e dall'art. 10 del D.M. 119/2000. Quest'ultimo ne ha fissato la misura in un'indennità mensile, spettante per ogni dodici mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori dell'anno.

La legge 27/12/2006, n. 296, all'art. 1, comma 719 ha poi precisato che l'indennità spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi; per durate inferiori, pertanto, essa non è dovuta.

Il principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 la inserisce tra le spese potenziali dell'ente per le quali *"... si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato 'fondo spese per indennità di fine mandato'. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile"*.

Ogni anno, pertanto l'ente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, deve **accantonare un importo pari ad un'indennità mensile del sindaco**, all'interno della missione 20, programma 3 'Altri fondi', titolo 1.

Tale somma, non essendo impegnabile in corso d'anno, in sede di rendiconto di esercizio, **confluisce nel risultato di amministrazione, parte accantonata.**

Al termine del mandato amministrativo, allorché si dovrà procedere alla sua erogazione, sarà necessario adottare una variazione di bilancio che applichi l'ammontare complessivo di tali quote di avanzo, mediante creazione del relativo stanziamento al titolo 1 di spesa, missione 1, programma 1. Su tale capitolo si dovrà poi impegnare e liquidare la relativa spesa, con emissione del mandato di pagamento.



IPOTESI DI RINUNCIA O DECURTAZIONE PARZIALE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE.

La rinuncia all'indennità di funzione per la carica di Sindaco comporta automaticamente la rinuncia all'indennità di fine mandato. Lo ha affermato la sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti con la deliberazione n. 312/2023 in risposta ad un quesito presentato da un Comune.

Allineandosi all'orientamento già espresso in passato da altre sezioni regionali, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania ha ricordato che *"l'indennità di fine mandato prevista a favore degli amministratori locali non integra una remunerazione autonoma e aggiuntiva rispetto a quella percepita nel corso del mandato, ma una sorta di indennità differita, che presenta affinità con il trattamento di fine rapporto"*, con la conseguenza che, **in ipotesi di rinuncia o decurtazione parziale dell'indennità di funzione, deve essere proporzionalmente ridotta la componente indennitaria di fine mandato** (Corte dei conti, Sez. reg. contr. per la Calabria, n. 2/2023/PAR).

Quindi i magistrati contabili campani partono da due premesse:

- non vi sono motivi ostativi alla rinuncia o alla riduzione, da parte del sindaco, all'indennità di funzione, considerando che non è assimilabile a reddito di lavoro;
- è preclusa al sindaco la possibilità di mutare la destinazione della propria indennità, potendo egli **solo manifestare la volontà di rinunciare** e l'eventuale rinuncia produce effetti che rimangono circoscritti nella sfera giuridica del sindaco stesso e non possono incidere sulle destinazioni delle somme, che restano acquisite al bilancio come economie di spesa.


Secondo la sezione, *"dal testo si evince chiaramente che non esiste una indennità di fine mandato ontologicamente autonoma dall'indennità di funzione"*, anzi la somma dovuta al sindaco ai sensi del citato articolo 10 costituisce una **componente integrativa della stessa indennità di funzione.**





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

L'indennità di fine mandato va quindi commisurata al compenso effettivamente corrisposto, considerato che i due emolumenti sono componenti di un'unica posta indennitaria accomunati da una medesima ratio, ossia quella di promuovere e riconoscere, compensandola, la totale dedizione dell'amministratore al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che, complessivamente intese, gli consentano di mantenere il necessario grado di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni.



WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

CENTRI ESTIVI 2024.

Per il contributo centri estivi 2024 occorre **accedere sul portale** predisposto dal dipartimento per le politiche della famiglia (*Piattaforma per il monitoraggio del finanziamento Dipofam centri estivi*) e **manifestare l'interesse a riceverlo**.

Tale interesse dovrà essere manifestato obbligatoriamente **entro e non oltre il 27 maggio** alle ore 12:00, pena l'esclusione del comune dai soggetti beneficiari del finanziamento.

RENDICONTAZIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA.

Con la circolare D.A.I.T. n. 11 /2024 il Ministero dell'Interno ha dettato le Istruzioni operative per la rendicontazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni relative all'anno 2023 (rendicontazione 2024).

Ogni ente locale (*Comuni, Unioni di comuni ecc.*) ha l'obbligo di rendicontare (tramite certificazione), entro il **termine del 31 maggio** di ciascun anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell'esercizio precedente (*art.142, comma 12 quater, D.Lgs 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni*).

La certificazione andrà **trasmessa** tramite il sito internet della Finanza Locale, nell'area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali ("*AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati*") nell'apposita sezione dedicata.

Una volta completato l'inserimento dei dati si accede ad una ulteriore schermata in cui sono riportati i dati riepilogativi e dove è possibile scaricare il file che dovrà essere **sottoscritto** digitalmente in modalità P7M dal Responsabile del Servizio Finanziario e successivamente **caricato** sulla piattaforma **TBEL**.

Dopo l'invio della certificazione occorre verificare che il sistema non abbia inviato all'ente a mezzo PEC la segnalazione di eventuali errori con la specifica dell'errore rilevato o di corretta acquisizione.

Gli enti possono **rettificare** il dato già trasmesso inoltrando una nuova certificazione, dopo aver annullato la precedente sempre entro il 31 maggio 2024.

WWW.MACPALSERVIZI.IT



Evidenziamo che per la compilazione e la trasmissione dei dati si rimanda anche alle circolari F.L. n. 14 del 9/7/2020 e DAIT n. 21 del 20/4//2021 e qui di seguito forniamo alcune indicazioni:

- Obbligo per ciascun ente locale di **pubblicare** la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale **entro trenta giorni** dalla trasmissione della certificazione; a sua volta il Ministero la pubblica sul proprio sito.
- l'obbligo di **invio** della certificazione anche nel caso di **proventi a zero** (è prevista una *procedura rapida e semplificata*).
- Nel caso di Comuni appartenenti ad una Unione ricordiamo che **l'obbligo di rendicontazione è in capo all'Unione**, ed è prevista una procedura rapida in cui il Comune dichiarerà che i proventi saranno rendicontati dall'Unione stessa. Analoga procedura è prevista in caso di convenzioni tra Comuni per l'esercizio associato della funzione con riferimento al comune capofila.

Inoltre per quanto riguarda la **destinazione dei proventi** la quota pari al 50 per cento spettante agli enti deve essere destinata:

- a) in misura non inferiore a **un quarto** della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a **un quarto** della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi di polizia municipale;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale,

Infine, evidenziamo che la percentuale dei proventi spettanti è **ridotta del 90%** annuo nei confronti dell'Ente che:

- **non trasmetta la relazione**
- non pubblici nell'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero
- utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.






SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della **responsabilità disciplinare e per danno erariale** e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

Si precisa infine che, **il termine del 31 maggio 2024** è da considerarsi **perentorio** e che, in caso di mancato o difforme adempimento, sarà avviata la **procedura sanzionatoria** prevista dall'art 4 del Decreto interministeriale del 30 dicembre 2019.



WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

ANAC SUL PAGAMENTO FATTURE A 120 GIORNI.

In una nota emanata dall'Anac con il Parere di funzione consultiva n. 4 – 2024 – ha risposto ad una richiesta di parere sulla **disciplina dei termini di pagamento**; al seguente quesito:

Una stazione appaltante può indicare nel contratto di un appalto di servizi che intende pagare le fatture a centoventi giorni, e non a trenta come stabilito dalla normativa?

ha risposto di no in quanto la stazione appaltante non può modificare legge e l'autonomia dell'ente non può condurre a discostarsi dalla normativa vigente. Pertanto, **vale il termine dei trenta giorni per il pagamento delle fatture, e non 120 giorni.**

L'Anac ha ritenuto che la disciplina di gara nel caso di specie potesse essere etero integrata dalla normativa di riferimento, processo attraverso cui il riferimento ai "centoventi giorni" di pagamento deve essere inteso quale "trenta giorni" ai sensi dell'articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016. Tale eterointegrazione deve ritenersi applicabile ai sensi dell'articolo 1339 anche al contratto, la cui clausola sulle tempistiche di pagamento, che ne costituisce elemento essenziale, non può essere apposta in violazione di una norma imperativa.

Oltre ad avere indicato i termini di legge di riferimento, Anac "*ha richiamato la stazione appaltante ad una più attenta formulazione della documentazione di gara, in linea con il quadro normativo e gli indirizzi interpretativi*".





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

DALL'ARAN L'ATTO DI INDIRIZZO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE 2022-2024.

Con le prime linee guida contenute nell'atto di indirizzo all'ARAN, è iniziato il percorso per il rinnovo del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, che riguarda circa 400.000 lavoratori.

Numerosi sono gli elementi di interesse rinvenibili nel documento del Comitato di Settore. In primo luogo, viene confermata la misura degli aumenti contrattuali per il triennio, pari al **5.78%** a regime, un aumento superiore alle tornate precedenti ma certo non pari alla dinamica inflattiva del triennio.

Per quanto riguarda il sistema di classificazione del personale, gli istituti del rapporto di lavoro e le relazioni sindacali, il contratto confermerà l'impianto esistente come disciplinato in particolare dal CCNL 16/11/2022; da segnalare la proposta di rinvio del termine per le progressioni tra le aree "in deroga" di un anno, fino al 31/12/2026, per il personale educativo e docente.

Maggiori elementi di novità arrivano sul tema del trattamento economico, che il Comitato di settore individua come una delle leve per **garantire maggiore attrattività al lavoro pubblico** e in particolare a quello presso gli Enti locali, il cui personale risulta in costante diminuzione.

Per potenziare l'interesse all'impiego sul versante economico, si propone di:


- **escludere dal limite di spesa** di cui al secondo comma dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 gli importi delle **retribuzioni di posizione e di risultato** erogate ai titolari di incarichi di elevata qualificazione;
- **semplificare le procedure per le progressioni orizzontali**;
- **adeguare i valori del budget lavoro straordinario**, bloccati in valore nominale ormai dal 1999.
- procedere ad una **riorganizzazione della macrostruttura** e l'introduzione anche di nuovi incarichi di responsabilità, bloccata dal 2011.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

L'elemento di maggiore interesse sembra però provenire dal tema del **welfare integrativo**. Per valorizzare questo strumento e svincolarlo dai limiti del salario accessorio, si dovrà tenere conto dei più recenti orientamenti della Corte dei conti, secondo cui i fondi che finanziano gli istituti del welfare contrattuale non soggiacciono al limite finanziario previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, in considerazione della funzione assistenziale e non retributiva dell'istituto.



WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

LEGGE 56/204 – PNRR (PARTE PRIMA).

Il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” è stato convertito in legge 29 aprile 2024, n. 56 ed è stato pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2024 (S.O. n. 19).

Vediamo qui di seguito le principali disposizioni che interessano gli Enti Locali:

Art. 1 - Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del P.N.R.R. e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

La norma ha la finalità di recuperare le necessarie risorse finanziarie per dare piena operatività al nuovo PNRR e di dare copertura al fabbisogno finanziario occorrente per dare **continuità attuativa alle misure definanziate dal Piano**, tenuto conto degli impegni giuridicamente già assunti dalle amministrazioni titolari nonché dai Comuni;

Di fatto sono ricompresi il ritorno ai finanziamenti nazionali originari degli interventi dei Comuni relativi a:

- piccole e medie opere, completamente fuoriusciti dal PNRR
- rigenerazione urbana, parzialmente fuoriusciti dal PNRR

Per il quadro generale dei definanziamenti e rifinanziamenti delle opere PNRR (comprese quelle fuoriuscite e quelle entrate ora nel Piano), l'articolo reca una manovra che richiede copertura finanziaria per 15,5 miliardi di euro sul periodo 2024-2029.



Art. 2 - Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi PNRR.

La norma proroga i tempi per l'aggiornamento dei cronoprogrammi sulla piattaforma REGIS:

- si allungano i **tempi per i cronoprogrammi** quindi i soggetti attuatori provvedono a rendere disponibile o ad aggiornare sul sistema informatico ReGiS (*entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.*) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento, con l'indicazione dello stato di avanzamento e dei pagamenti alla predetta data;
- si allungano i termini assegnati alla struttura di missione per richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale e ove necessario al soggetto attuatore portandoli a 20 giorni (*dai 15 attuali*) e prorogabili una sola volta per non più di 10 giorni (*dai 7 attuali*);
- in caso di inutile decorso dei suddetti termini ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12.

Art. 8 - Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori.

La norma (comma 3), modifica l'articolo 10, comma 4, del D.L. 77, stabilisce che i contratti di collaborazione sottoscritti con professionisti ed esperti per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", possano essere rinnovati o prorogati più di una volta.

La disposizione modifica l'art.1, comma 2, del decreto-legge 80/2021.

Questo tipo di contratti, quindi, possono essere soggetti - da parte delle PA titolari di interventi PNRR - a ulteriori rinnovi o proroghe, nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Art.9 - Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali.

La norma istituisce in ciascuna provincia una cabina di coordinamento presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR e migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale.

Art. 11 - Anticipazioni al 30 per cento.

La norma per consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nonché il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, stabilisce **che la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato ed avvenga entro 30 giorni dalla richiesta.**

La norma introduce, quindi, una regola di carattere generale che troverà applicazione **sia per i nuovi interventi finanziati sia per i cosiddetti "Progetti in essere"** finanziati con risorse a valere su autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, superando l'attuale soglia dell'anticipazione che, di norma, è pari al 10% del valore dell'intervento.

Art. 12, comma 1 - Semplificazione in materia di appalti.

La norma prevede che, a tutti i progetti che non sono più finanziati con risorse PNRR **continuino ad applicarsi le norme di semplificazione** di cui al D.L. 77/2021, al D.L. 13/2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, purché i relativi bandi ed avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Inoltre, si estende agli interventi definanziati dal PNRR le semplificazioni relative anche agli appalti di servizi e forniture, come già previsto per i soli appalti di lavori.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Art. 12, comma 3 - Semplificazioni in materia di reclutamento di personale, conferimento di incarichi, procedimenti amministrativi e contabili.

La norma chiarisce che in relazione agli interventi non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale, conferimento di incarichi e semplificazione dei procedimenti amministrativi e contabili contenute nel D.L. 77/2021, D.L. 80/2021, D.L. 13/2023 nonché tutte le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

Art. 12, comma 4 - Procedure semplificate attraverso il sistema REGIS.

La norma stabilisce che per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi che fuoriescono dal PNRR, le Amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori **utilizzano le funzionalità del sistema informatico REGIS**. Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR (piccole e medie opere), le Amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del sistema REGIS.

Art. 12, comma 5 - Utilizzo FOI (Fondo opere indifferibili) anche per interventi non più finanziati dal PNRR.

La norma stabilisce che per gli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, restano confermate le assegnazioni per le compensazioni dell'incremento prezzo dei materiali a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili purché detti interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le modalità e nei termini stabiliti dal MEF –Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio. Va segnalato che occorrerà comunque una ricognizione degli interventi ed un aggiornamento dei cronoprogrammi seguendo le procedure di cui al D.L. 50/2022 e L. 197/2022 (*legge di bilancio 2023*). Non ci sarà dunque assegnazione FOI per il 2024.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Art. 12, commi 6 e 7 - Conferenza semplificata accelerata.

La norma estende la vigenza della conferenza cosiddetta semplificata "accelerata" disciplinata dall'art. 13 del D.L. n. 76/2020. Nel dettaglio:

- è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale, le amministrazioni precedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata;
- si riduce da 30 a 15 giorni il termine entro cui, nell'ambito dello svolgimento della conferenza semplificata, l'amministrazione precedente svolge una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte.

Art. 12, commi 12 e 13 - Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana.

La norma interviene sul D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, cd "**Decreto SCIA2**" introducendo nell'articolato normativo un nuovo art. 4 bis recante "Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana" e inserisce nell'allegato al D.lgs.222/2016 le nuove Tabelle B. I e B.II (*di cui all'allegato 2, annesso al decreto stesso*).

Ai sensi del c.1 del nuovo art. 4 bis del D Lgs n. 222/2016, **l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tab. B.I e B.II** allegate al decreto **non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione**. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea. (c.1). L'elenco delle tabelle B.I e B.II comprende 45 attività artigiane.

Le PA, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali.

Le regioni e gli enti locali si adeguano alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Art. 12, comma 15 - Sindaci- Poteri commissariali con DPCM per tutte le opere PNRR.

La norma stabilisce che per assicurare il rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione di tutte le opere PNRR e assunti dalle Città metropolitane, dalle province e dai Comuni in qualità di soggetti attuatori, con DPCM, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, **possono essere attribuiti ai sindaci**, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani **i poteri speciali commissariali** previsti dall'articolo 7 - ter del D.L. 22/2020, convertito in L. 41/2020 e già previsti per gli interventi di edilizia scolastica.

Vengono altresì estese, a tutti gli investimenti PNRR anche le altre disposizioni di semplificazione previste solo per l'edilizia scolastica di cui all'art. 24 del D.L. 13/2023, come convertito dalla L. 41/2023.

Art. 15 bis - Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia

La norma prevede che le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. Si specifica, inoltre, che la spesa per il predetto personale a tempo determinato può derogare ai limiti imposti dall'art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010 potendo così essere superiore a quella sostenuta per le medesime finalità nel 2009, incrementata del 40%.

La norma adottata viene incontro, fino all'a.s. 26/27, alle criticità manifestate dai Comuni anche in previsione del fabbisogno di detto personale a compimento della misura PNRR nidi.






SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Art. 19 - Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di Sport e inclusione sociale.

La norma concede agli enti attuatori degli interventi relativi al PNRR “Sport e Inclusione Sociale”, previo assenso da parte del Dipartimento per lo Sport, di **utilizzare i ribassi d'asta realizzati** per far fronte, oltre che a varianti progettuali di cui sorga la necessità in corso d'opera, nel rispetto delle previsioni del codice dei contratti pubblici applicabile *ratione temporis* (art. 106 del D.lgs. n.50/2016 o art. 120 D.lgs. 36/2023), anche all'aggiornamento dei prezziari a seguito degli incrementi dei prezzi.

Prosegue sulla prossima Informativa...



RICORDIAMO

CONTO ANNUALE E RELAZIONE AL CONTO ANNUALE 2024.

Entro lunedì 20 maggio le amministrazioni pubbliche presentano il **conto annuale** delle spese sostenute per il personale accompagnato da una **relazione**, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione (art. 60 c. 2 D.Lgs. n. 165/2001).

L'invio dei dati al sistema SICO può avvenire utilizzando apposite tabelle di rilevazione, in una delle seguenti modalità: a) direttamente dal sito web; b) inviando lo specifico kit Excel; c) tramite la procedura di trasferimento dei dati con FTP.

Evidenziamo che la data del 20 maggio è puramente indicativa. Infatti, la RGS non ha ancora pubblicato la circolare relativa con le istruzioni e le scadenze della **Relazione al Conto** ed il **Conto annuale 2024**.

TRASMISSIONI ALLA BDAP.

Evidenziamo l'obbligo previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli enti locali di trasmettere alla BDAP i dati relativi al **bilancio di previsione**, *(compresi i relativi allegati, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, aggregati secondo la struttura del piano dei conti integrato -art. 13 della legge n. 199/2009; artt. 4 e 18 del D.Lgs. 118/2011-)* ed al **rendiconto di gestione entro 30 giorni dall'approvazione**.



RICORDIAMO

RILEVAZIONE PERMESSI EX L.104/92.

Ricordiamo che tale rilevazione ha lo scopo di creare una banca dati che contiene i dati relativi ai dipendenti pubblici che fruiscono dei **permessi** (fino a tre giorni/mese) **per l'assistenza a persone disabili** o per sé stessi (se disabili) secondo quanto previsto dall'art. 33 (commi 2 e 3) della legge n. 104 del 1992, sulla base di quanto disposto dall'art. 24 della legge n. 183 del 2010.

Dal 7 novembre è in esercizio la nuova Rilevazione Permessi L.104 /92. Precedentemente tale rilevazione veniva effettuata nella sezione originaria del portale Perla PA - il sistema PerlaPA 2017- dove vengono attualmente gestiti anche le rilevazioni GEDAP, GEPAS ed i Procedimenti Disciplinari. Ora tale rilevazione deve essere gestita tramite il Punto Unico di Accesso (PUA) della Funzione Pubblica in cui si gestiscono già gli incarichi di Anagrafe delle Prestazioni per i dipendenti e per i Consulenti.

Gli utenti registrati sulla vecchia piattaforma dovranno effettuare una nuova registrazione nell'applicativo PUA individuando il Responsabile della Rilevazione ed il compilatore.

Si ricorda che la comunicazione dei dati per l'anno 2023 dovrà essere effettuata esclusivamente sulla nuova piattaforma. NON saranno presi in considerazione i dati eventualmente inseriti nella banca dati dismessa per l'anno 2023.

Dopo l'inserimento dei dati occorre inviare la dichiarazione finale, anche in caso di dichiarazione NEGATIVA **entro la scadenza del 31 marzo di ciascun anno**, relativamente ai dati dell'anno precedente.

Il Dipartimento per la Funzione Pubblica comunica **che il termine ultimo per la rilevazione dei dati è prorogato** (solo per il 2024) **al 31 maggio 2024**.



RICORDIAMO

FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2023 – RESTITUZIONE SOMME.

Il Comune beneficiario del finanziamento per i centri estivi (D.L. 73/2022, art. 39, comma 1), deve **restituire entro il 31 maggio 2024** la somma non impegnata (per gli scopi previsti dalla norma) entro il 31 dicembre 2023, comunicando al Dipartimento per le politiche della famiglia l'attestazione dell'avvenuto versamento. In caso di impegno parziale deve restituire la quota di risorse finanziarie ricevute e non impegnate entro il suddetto termine.

Il versamento delle somme da restituire è effettuato da parte dei comuni sul conto corrente infruttifero 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i seguenti dati:
IBAN: IT49J0100003245350200022330 - codice SWIFT:
BITA IT RR XXX - ABI: 01000 - CAB: 03245 - C/C: 350200022330 (art. 3 D.M. 5 agosto 2022).

CERTIFICAZIONI SERVIZI SOCIALI, ASILI NIDO E TRASPORTI SCOLASTICI DISABILI.

Scade il 31 maggio il termine per la certificazione / rendicontazione **anno 2023** degli obiettivi relativi ad **Asili Nido, Servizi Sociali, Trasporto scolastico studenti con disabilità** ed **Assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità**. La certificazione deve essere fatta quest'anno tramite il **portale SOGEI**, non più su SOSE, in quanto quest'ultima è stata assorbita proprio da Sogei.



RICORDIAMO

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E REGOLAMENTO TARI.

I comuni provvedono all'approvazione dei i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa Corrispettiva (*art. 3, comma 5-quinquies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022 n. 15, come modificato dall'art. 43, comma 11 del D.L. 17/052022 n. 50*).

Solo per l'anno 2024, Il termine di approvazione delle tariffe è stato **prorogato al 30 giugno**.



RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2024. Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo** sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
MAGGIO	CONTO ANNUALE E RELAZIONE AL CONTO ANNUALE 2024.	IN ATTESA CIRCOLARE RGS
24 MAGGIO	QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD.	
27 MAGGIO	MANIFESTARE INTERESSE FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2024.	
30 MAGGIO	TRASMISSIONI ALLA BDAP.	
31 MAGGIO	RILEVAZIONE PERMESSI EX L.104/92.	
31 MAGGIO	FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2023 – RESTITUZIONE SOMME.	
31 MAGGIO	CERTIFICAZIONE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA.	
31 MAGGIO	CERTIFICAZIONI SERVIZI SOCIALI, ASILI NIDO E TRASPORTI SCOLASTICI DISABILI.	
30 GIUGNO	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E REGOLAMENTI TARI.	
12 LUGLIO	CENSIMENTO DEI BENI IMMOBILI	



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.R.L.

Macpal s.r.l. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.R.L.

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8
12060 BOSSOLASCO (CN)

tel. 0173 799526

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT